

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, articoli 76 e 77. Provvedimento di rigetto della domanda di concessione del contributo in conto gestione per l'anno scolastico 2025/2026 presentata dalla scuola primaria a indirizzo pedagogico-metodologico steineriano "La Ghianda".

Determinazione n. 7093 del 01/07/2026

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, articoli 76 e 77. Provvedimento di rigetto della domanda di concessione del contributo in conto gestione per l'anno scolastico 2025/2026 presentata dalla scuola primaria a indirizzo pedagogico-metodologico steineriano "La Ghianda".

N. 7093 DI DATA 1 LUGLIO 2026
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, articoli 76 e 77. Provvedimento di rigetto della domanda di concessione del contributo in conto gestione per l'anno scolastico 2025/2026 presentata dalla scuola primaria a indirizzo pedagogico-metodologico steineriano "La Ghianda".

RIFERIMENTO : 2026-S167-00065

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 4

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito "legge provinciale sulla scuola"), all'articolo 76, prevede che per l'erogazione del servizio di istruzione svolto nell'ambito del sistema educativo provinciale, la Provincia possa concedere contributi in conto gestione alle istituzioni scolastiche paritarie.

Il successivo articolo 77 stabilisce che tali contributi possano essere estesi alle scuole a indirizzo pedagogico-metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, in possesso dei requisiti previsti per le scuole paritarie e degli ulteriori requisiti indicati dalla norma stessa. In applicazione dell'articolo 19 della legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23 il quale subordina l'attribuzione di vantaggi economici alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi e dell'articolo 10, comma 1, lettera b, del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg che prevede l'espressa competenza dell'organo esecutivo per l'approvazione di atti di programmazione, direttive e criteri generali, la decisione in ordine alla possibilità di concedere i suddetti contributi spetta alla Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1035 di data 7 maggio 2010 sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi in conto gestione, limitando tuttavia tale previsione alle sole scuole dell'infanzia a indirizzo pedagogico-metodologico steineriano. Allo stato attuale, non risulta

approvato alcun provvedimento che estenda tale beneficio alle istituzioni scolastiche, le quali rimangono di conseguenza escluse dalla possibilità di accesso al finanziamento;

difetta pertanto la predeterminazione dei criteri a mente delle disposizioni normative sopra richiamate.

In data 29 ottobre 2025, con nota prot. n. 842009, l'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia APS, con sede in via Stazione, 10, 38068, Rovereto, CF 94013400224, ente gestore della scuola primaria steineriana "La Ghianda", ha presentato domanda di contributo ai sensi del richiamato articolo 77.

L'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Istruzione ha tuttavia evidenziato, oltre al difetto di ammissibilità sopra descritto, anche il mancato possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola e specificati dall'articolo 10 del regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg. In particolare, per quanto qui d'interesse, tale norma richiede che il soggetto gestore abbia operato in provincia di Trento per almeno tre anni scolastici precedenti quello per il quale sono richiesti i contributi gestendo un'istituzione scolastica. Tuttavia, dalle evidenze in possesso dell'Amministrazione, il soggetto in questione risulta iscritto all'"Elenco delle scuole non paritarie",

istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2410 del 22 dicembre 2022, solo a partire dall'anno scolastico 2025/2026, difettando pertanto del requisito in questione.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 27 bis della L.P. 23/1992, lo scrivente Servizio ha provveduto, con nota n. 371182, a inviare in data 4 maggio 2026 la prescritta comunicazione di preavviso di rigetto, illustrando i motivi sostanziali sopra descritti e assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Preso atto che entro il termine assegnato non sono pervenute memorie scritte o documenti idonei a modificare le conclusioni dell'Amministrazione, si rende necessario procedere al rigetto formale dell'istanza.

Si dà atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali e dell'articolo 43 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2026-2028, in capo alla dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

RIFERIMENTO : 2026-S167-00065

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 4

In attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 31 bis della legge provinciale 23/92 e s.mm., in materia di amministrazione aperta, si precisa che la struttura competente ad adottare il provvedimento è il Servizio Istruzione e il responsabile del procedimento amministrativo è il dott.

Emanuele Piva, dell'Ufficio programmazione e organizzazione dell'istruzione.

LA DIRIGENTE

-vista la legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5;

-visto il decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg;

-visto il DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;

-visto l'articolo 3 della legge sul personale 3 aprile 1997, n. 7;

-visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1) di rigettare l'istanza presentata in data 29 ottobre 2025 (prot. n. 842009) dall'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia APS per la concessione dei contributi in conto gestione relativi alla scuola primaria steineriana "La Ghianda" per l'anno scolastico 2025/2026, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di stabilire che il procedimento amministrativo si conclude con l'adozione del presente atto;

3) di notificare il presente provvedimento al destinatario tramite posta elettronica certificata;

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa né altri riflessi contabili a carico del bilancio della Provincia autonoma di Trento;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

RIFERIMENTO : 2026-S167-00065

Pag 3 di 4 EP - AF

Num. prog. 3 di 4

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Sandra Cainelli RIFERIMENTO : 2026-S167-00065

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 4